

condannato o di persona con lui convivente». È stato obiettato che il termine « consegnato » già di per sé significava questo; si è rilevato cioè che quel termine non poteva che significare effettiva conoscenza del provvedimento, giacché la prima condizione per poter presentare un'istanza è conoscere, è sapere che bisogna farla. È stato replicato, quindi, che « consegnato » non può che riferirsi alla materiale consegna alla persona interessata o a modalità tali che ne garantiscano l'effettiva conoscenza da parte dell'interessato e che pertanto, se questo era vero, non valeva la pena, per esplicitare ciò che sembrava già implicito, ritardare, con un nuovo passaggio al Senato rispetto ad un punto sul quale magari poteva nascere una controversia, l'approvazione di un provvedimento sul quale vi è moltissima attesa nel paese.

Credo che alla fine sia stato saggio scegliere la soluzione di approvare rapidamente il provvedimento, perché in effetti dalla lettura del codice di procedura penale, in particolare di alcuni articoli che ho indicato nella mia relazione scritta, il termine « consegnato » viene usato solo nei casi in cui c'è, come dire, un contatto materiale e diretto tra l'organo della comunicazione e l'interessato. Il codice non usa mai la parola « consegnato » come equipollente o equivalente alla parola « notificato ». In particolare, proprio nell'articolo 656, tra il primo e il secondo comma, vi è l'evidente distinzione tra la nozione di notifica e quella di consegna come la intende il codice: la notifica è la consegna attraverso le forme proprie della notifica (articoli 141 e seguenti del codice di procedura penale); la consegna presuppone il contatto diretto dell'organo della comunicazione con l'interessato. Dunque, se i magistrati si atterranno — e noi non ne dubitiamo — alla oggettività della norma ed all'intenzione del legislatore — che qui stiamo dichiarando concordemente, non credo che su questo ci sarà dissenso — l'emendamento volto ad ovviare all'inconveniente che si sarebbe potuto perpetuare non era necessario ed attendiamo una saggia applicazione della

disposizione (in particolare, in questa prima fase è implicato l'organo di esecuzione; poi è interessata la magistratura di sorveglianza).

Questo era il punto più significativo della proposta, su cui vi è stata la diversità di vedute tra Camera e Senato di cui dicevo, che però è stata superata nei modi che ho ricordato.

Il Senato, peraltro, ha apportato altre modifiche alle quali accenno brevissimamente e che vale la pena di sottolineare perché sono anch'esse nel senso della « decarcerizzazione », di evitare il carcere inutile. Peraltro, non stiamo facendo opera di remissione della pena, ma approntando strumenti idonei ad evitare quel carcere che ormai si considera, per le pene brevi, assolutamente inutile, non idoneo a svolgere la funzione che deve espletare. Ciò né sul piano della garanzia sociale, né su quello della rieducazione soggettiva degli interessati.

Mi riferisco, in particolare, all'allargamento della possibilità della detenzione domiciliare, cioè di scontare la pena in casa, nell'abitazione. Da un lato, infatti, è stata portata a quattro anni la pena massima che, come dicevo, può essere scontata in casa (questo per gli ultrasessantenni, le donne incinte e le categorie speciali già previste); dall'altro lato si è previsto che, in via generale, le pene non superiori ai due anni possano essere scontate nella propria abitazione anche quando quell'arco di tempo rappresenti una pena residua e non quella originariamente inflitta.

Si tratta di un notevole allargamento, che certo presuppone anche che una casa la si abbia. A questo riguardo, però, la Commissione giustizia può fare poco. Sono altri gli scenari ai quali dobbiamo necessariamente rinviare. Per quanto riguarda il carcere, comunque, credo che queste misure, insieme a molte altre sulle quali non mi dilungo, possano essere in grado di incidere in pratica su una delle condizioni che concordemente si ritengono necessarie per far funzionare la macchina della giustizia, sulla quale gravano tante tensioni. Mi riferisco alla con-

dizione del carcere minimo, nel senso di prevedere ed assicurare la carcerazione soltanto nei casi in cui è effettivamente necessaria. In questo senso credo che la proposta in esame sia assolutamente incisiva rispetto alla realtà del problema (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Vitali.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, come ricordava il relatore, ci occupiamo di questa proposta di legge in terza lettura. Si tratta sicuramente di un provvedimento molto atteso nel paese, dagli operatori del diritto e da quelli all'interno delle carceri; atteso anche dai potenziali beneficiari della normativa. Vorrei però segnalare brevemente quali ragioni sostengono l'urgenza e la peculiarità di questo provvedimento. Probabilmente sono molte: io ne cito almeno tre che rappresentano gli elementi qualificanti per il gruppo che rappresento, forza Italia.

È necessario arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento ma, come chiarirò più avanti, non a tutti i costi: credo infatti che il legislatore debba essere messo nelle condizioni di operare interventi che siano il più possibile conformi alle aspettative per evitare una cattiva applicazione delle norme o un successivo intervento sulla stessa materia. Del resto, è passato più di un anno e mezzo e credo che il legislatore abbia potuto riflettere adeguatamente sulla normativa.

La prima ragione per la quale essa diventa di eccezionale attualità è l'affollamento delle carceri. Credo che uno Stato di diritto ed uno Stato democratico debbano garantire le condizioni di permanenza minime all'interno degli istituti penitenziari.

Penso che il Governo ed il Parlamento dovrebbero intervenire anche al di là di questa normativa, perché è giusto che chi viola la legge e rappresenta un allarme per la collettività sconti una pena. È però altrettanto giusto — e rappresenta un dovere per lo Stato — garantire condizioni di vita che siano almeno simili a quelle che il detenuto aveva fuori della struttura penitenziaria.

Chi come il sottoscritto è portato per motivi professionali ed anche istituzionali a visitare gli istituti di pena prova sconforto: nelle carceri vi sono esseri umani che però si trovano spesso in condizioni di vita inadeguate. Occorre poi considerare che negli stessi ambienti vivono anche quanti lavorano all'interno degli istituti penitenziari. È dunque essenziale impegnarsi per affrontare radicalmente il problema di una detenzione civile che consenta ai detenuti di svolgere all'interno delle strutture varie attività, altrimenti non avrebbe senso parlare di scopo rieducativo della pena.

Il secondo elemento di grande rilevanza è quello della parità tra i cittadini detenuti. In Commissione abbiamo rilevato — e credo che dell'esigenza si sia fatta carico la Commissione del Senato — che non tutti sono messi nelle condizioni di usufruire delle misure detentive alternative. Questo perché, al di là della cultura, della preparazione e della predisposizione a conoscere ed approfondire determinate normative, taluni si trovano a dover affrontare situazioni di disagio economico e vi è disparità tra chi può permettersi una difesa attenta e puntuale e chi invece non può permettersela. Infatti si deve tener conto del fatto che molti uffici giudiziari non accettano l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, se prima non hanno avuto la notifica del passaggio in giudicato della sentenza. In assenza dunque di un'attività costante, quasi giornaliera, il detenuto che non può permettersi una difesa dispendiosa dal punto di vista economico si trova ad essere costretto a subire l'ordinanza di esecuzione della pena, con tutto quello che ciò comporta. È evidente, infatti, che

anche se l'istanza può essere presentata in detenzione, i tempi — la pratica lo ha dimostrato — sono solitamente tali che il beneficio arriva nel momento in cui diventa inutile. Occorre dunque stabilire una sorta di parità sostanziale e non solo formale tra i cittadini detenuti.

Vi è poi un terzo elemento per noi sempre importante, peraltro previsto dalla Costituzione, ed è il fine rieducativo che la pena deve perseguire.

Se nella nostra Costituzione è inserito un principio così importante, noi dobbiamo predisporre tutti gli strumenti che ci mettano nelle condizioni di rendere realisticamente possibile la rieducazione del condannato. È una domanda alla quale il provvedimento in esame risponde adeguatamente (anche se con qualche piccolo problema, che mi permetterò di illustrare successivamente). In pratica attraverso questo strumento la collettività e lo Stato mettono il condannato nelle condizioni di dimostrare se il procedimento rieducativo abbia sortito o possa sortire gli effetti desiderati ed auspicati dalla collettività stessa.

L'unica modifica sostanziale che a mio avviso ha migliorato il testo licenziato dalla Camera dei deputati riguarda l'automatismo che noi avevamo previsto. In pratica, animati dall'intento di parificare tutti i detenuti, avevamo introdotto una sorta di automaticità con riferimento alla sospensione della pena: sarebbe scattata a seguito di una sentenza passata in giudicato, in presenza dei presupposti quantitativi per ammettere il detenuto al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Forse era stata un'esagerazione ed avremmo potuto riflettere con maggiore attenzione. Ritengo che il Senato abbia tutelato questa prerogativa in maniera più che sufficiente. Condivido le osservazioni del relatore ed anche le considerazioni emerse durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento: il codice distingue fra « notifica » e « consegna »; se facciamo riferimento alla consegna, abbiamo la certezza della conoscenza del provvedimento da parte del destinatario. Nel momento in cui la sentenza diviene defi-

nitiva, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione della pena e lo sospende curando che esso sia consegnato al condannato; nello stesso provvedimento viene notificato al condannato che egli ha trenta giorni di tempo per presentare l'istanza.

Il procedimento deve essere di parte. Nella nostra discussione avevamo trascurato questo elemento: non si può attivare d'ufficio un procedimento del genere. Si sarebbero creati problemi di istruttoria: l'istanza doveva essere valutata dal tribunale di sorveglianza e quindi doveva essere corredata da documenti; ma al tribunale di sorveglianza non si poteva assegnare un potere d'ufficio di acquisire documenti che molte volte, per la particolarità dei casi, rientrano nella esclusiva disponibilità e conoscenza del condannato e del beneficiario. Il Senato ha quindi previsto un meccanismo molto giusto: la consegna al condannato dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione con l'avviso della possibilità di presentare istanza per aprire il procedimento. È stato così risolto il problema della disparità di trattamento dei condannati.

Facciamo riferimento a pene che non devono superare i tre anni, anche considerati come residuo di maggiori pene. Ritengo che il nostro Stato debba compiere questo esperimento, anche per misurarsi su quelli che possono essere gli strumenti per affrontare certi problemi. Sono convinto che un deflazionamento della popolazione carceraria a seguito dell'entrata in vigore di questa normativa possa anche creare maggiori possibilità: infatti uno degli ultimi articoli del provvedimento prevede l'assunzione straordinaria di assistenti sociali, che sono perfettamente compatibili con quella che deve essere la funzione rieducativa da perseguire. In questo modo si dà a chi ha commesso un reato, a chi ha violato le leggi del vivere civile, la possibilità di reintegrarsi nel contesto sociale dal quale era stato espulso.

Segnalo ai colleghi un piccolo problema, che potrà essere affidato al dibattito ed al ragionamento magari in una

fase successiva dell'esame, che veda una maggiore partecipazione ai nostri lavori. Credo vi sia un'altra esigenza che dobbiamo perseguire: quella di garantire il più possibile anche la certezza della pena, la quale può a mio avviso subire una deroga soltanto in rapporto al fine rieducativo della pena stessa. Ritengo che il provvedimento, così come è stato licenziato, non si faccia carico di questa esigenza. D'altro canto, il Senato ha anche cassato un requisito di inapplicabilità, che la Camera aveva stabilito. Mi riferisco all'articolo 1, comma 9, in cui si stabiliva che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Mi sembra una disposizione più che opportuna, a tutela della collettività: si tratta, infatti, di delitti gravissimi di criminalità organizzata. La Camera aveva anche stabilito l'impossibilità di sospendere l'esecuzione anche per coloro che avessero riportato due o più condanne a pene detentive complessivamente superiori a tre anni, per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire. Il Senato ha cassato questa previsione. Vi è poi un altro caso in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione e riguarda coloro « che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva ». È evidente che, rientrando nella facoltà del giudice modificare in qualunque momento lo stato di custodia quando ritenga che siano venute meno le esigenze cautelari, se il detenuto si trova ancora in stato di custodia si deve ritenere che tali esigenze non siano venute meno. Allora, la domanda che mi pongo e che rivolgo all'Assemblea è questa: per quante volte ed in che modo si potrà consentire l'utilizzo reiterato di questo beneficio? Di beneficio, infatti, si tratta. Il relatore affermava che il provvedimento riguarda pene brevi, però bisogna stare attenti, perché si può anche trattare di residui di pene ben maggiori. Allora io ritengo che un paletto

in questo senso vada messo. Non si può, cioè, dare sempre a tutti, indiscriminatamente, la possibilità di usufruire dell'affidamento in prova al servizio sociale o comunque di metodi alternativi alla detenzione. Tale beneficio deve essere riconosciuto solo in casi eccezionali: si può prevedere che vi si possa ricorrere soltanto una volta, ferma restando la possibilità di avere la liberazione anticipata, che costituisce un'altra riduzione di pena, in presenza di determinati elementi; si può stabilire che non possa godere di questo beneficio chi lo ha già ottenuto nei dieci anni precedenti, e così via. Credo, insomma, che un limite vada posto, altrimenti rischieremmo di non preoccuparci adeguatamente della necessità, che credo sia molto sentita (soprattutto nelle regioni meridionali, ma anche nel resto del paese), di una risposta alla criminalità ed alla devianza. Se, cioè, lasciassimo le cose come stanno, caricheremmo di un'eccessiva discrezionalità ed anche di un'eccessiva responsabilità il tribunale di sorveglianza, che sarebbe posto in condizioni di concedere più volte allo stesso detenuto, per condanne diverse, il medesimo beneficio. In questo vedo l'unico limite del provvedimento: sottopongo questa riflessione all'Assemblea.

Mi sembra adeguata l'elevazione del limite a quattro anni, peraltro vi era già una simile previsione per i tossicodipendenti e per gli alcolizzati sottoposti ad un procedimento di recupero, e così via.

Considero anche ragionevole il riferimento ad un esperimento nuovo, che io ho sostenuto in Commissione e che credo abbia incontrato il favore di tutta la Commissione, nonché del Senato, a giudicare da come il provvedimento è stato licenziato: mi riferisco alla detenzione domiciliare. Anche questa è una forma nuova: era prevista in casi eccezionali, ma ora l'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, viene profondamente modificato.

È prevista non soltanto per categorie di persone come le donne incinte ma anche per gli uomini che esercitino la patria potestà su minori di età inferiore ai dieci

anni (il limite è stato elevato da cinque a dieci anni); è altresì prevista, al di là di queste condizioni, la possibilità della detenzione domiciliare in caso di pena non superiore ai due anni, anche se costituente parte residua di pena maggiore. Mi sembra che sia un'impostazione corretta e che, dopo un ragionevole periodo di osservazione e sperimentazione, possa rappresentare uno strumento efficace per avere, per così dire, un effetto deflattivo nelle carceri. Gli altri articoli sono praticamente riformulazioni e adeguamenti della normativa in vigore, dettata dalla legge n. 354 del 1975.

Un giudizio quindi sicuramente positivo, una condivisione della necessità che questo provvedimento arrivi a destinazione, però una raccomandazione: che la sua urgenza non bendi gli occhi al legislatore, che è ancora nelle condizioni (il provvedimento, ritengo, dovrebbe tornare al Senato per la modifica che riguarda la copertura finanziaria) di intervenire, sia pure in maniera limitata, per migliorare la normativa e renderla idonea, comprensibile, interpretabile dalla collettività e dall'opinione pubblica. Dobbiamo salvaguardare il principio della certezza della pena e contemperarlo con quello dell'effetto rieducativo della pena: se riuscissimo a trovare un punto d'incontro e di mediazione, ritengo che tanti polveroni che si sono alzati ingiustificatamente, attraverso alcune campagne di stampa e dei *mass media*, possano essere tralasciate. Credo inoltre che, a queste condizioni, vi possa essere l'adeguamento di qualche forza politica e di qualche parlamentare che ancora oggi nutre delle perplessità sulla normativa in esame nel suo complesso: queste sono dunque le osservazioni che rassegno all'Assemblea e al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, consentitemi di iniziare questo mio breve intervento con una considera-

zione generale circa il dibattito, che vedo sempre più confuso, contraddittorio, strabico e schizofrenico, quotidianamente alimentato sulla giustizia, né appaia tutto questo fuor d'opera giacché quello che ci accingiamo ad approvare è l'ennesimo provvedimento importante in materia approvato dalla Camera dei deputati.

Al Parlamento si muovono accuse pesanti: si constata il collasso del sistema giustizia in Italia e si accusa il Parlamento di essere spettatore passivo dello stato di crisi; qualcuno di buon cuore ricorda una qualche attività parlamentare ma la bolla sarcasticamente come realtà virtuale, altri ci imputa di aver contribuito al peggioramento della situazione e non manca chi, nell'ostinata volontà di censura e di critica ad ogni costo, pur ricordando il lavoro svolto, lancia l'anatema della pretermessa priorità: sì, hanno fatto qualcosa ma non nell'ordine dovuto, nel senso che hanno fatto prima ciò che dovevano fare dopo. Quel che è peggio, signor Presidente, cari colleghi, è che siffatte censure, ingenerose quando non faziose e comunque prive di qualsivoglia fondamento, non provengono soltanto dall'opposizione ma altresì da parte di chi ha responsabilità politiche di maggioranza, ovvero incarichi associativi espressione di gruppi riformisti.

Eppure, signor Presidente e cari colleghi, questo Parlamento, nelle sue componenti di maggioranza e di opposizione (giacché è indubbia la corretta e leale collaborazione dei gruppi di opposizione al lavoro della Commissione giustizia), sta realizzando un grande processo riformatore che mai era stato non dico tentato ma neppure concepito nella globalità e nella organicità che oggi lo caratterizza: giudice unico, sezioni stralcio, filtri precontenziosi, ampliata competenza del giudice di pace, defiscalizzazione delle conciliazioni, abolizione di bolli e diritti e loro sostituzione con un'unica tassa proporzionale d'ingresso, o sono legge, ancorché in attesa di applicazione concreta, o sono in procinto di diventare legge. Quando tutto andrà a regime — ricordo che questa legislatura ha appena compiuto due anni e che le Commissioni

hanno poco più di venti mesi di lavoro alle spalle — la giustizia civile sarà cosa del tutto diversa da quella attuale.

In materia penale, analogamente, ricordo: il giudice unico, la depenalizzazione, la competenza penale del giudice di pace, il nuovo rito davanti al giudice monocratico, le videoconferenze, la riforma dell'udienza preliminare, il rilancio dei riti alternativi, l'aumento della perseguibilità a querela dei reati, l'istituto della rilevanza penale del fatto, gli incentivi ai magistrati destinati a sedi disagiate (di cui abbiamo testé discusso), la riforma del Ministero di grazia e giustizia. Soltanto i ciechi non possono rilevare l'organicità del disegno e la notevole incisività degli interventi adottati o in via di adozione.

Ed oggi, ultimo in ordine di tempo ma non ultimo in ordine di importanza, iniziamo in terza lettura l'esame della proposta di legge Simeone, relativa alla modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale disciplina, com'è noto, l'esecuzione delle pene detentive.

L'importanza di questo provvedimento è stata ripetutamente sottolineata da tutti i gruppi parlamentari già allorquando la Camera ebbe ad approvare — ahimé, molti mesi fa — il testo poi trasmesso al Senato. Per il nostro gruppo intervenne allora l'onorevole Siniscalchi, esponendo da par suo le ragioni profonde del nostro consenso politico sulla proposta di legge. Quelle ragioni qui ribadiamo e il nostro convincimento che la Commissione giustizia, grazie al lavoro ed all'impulso dell'onorevole Saraceni, relatore sul provvedimento, abbia svolto un lavoro importante ed utile, cogliendo l'occasione offerta dalla proposta dell'onorevole Simeone per un intervento complessivo più ampio, di forte connotazione democratica, in relazione all'esecuzione delle pene detentive brevi.

Al testo della Camera il Senato ha apportato alcune modifiche, a mio avviso, significative. Per alcune — e precisamente per quelle che ampliano in senso liberale il testo da noi approvato in prima lettura, e mi riferisco in particolare alla riscrit-

tura operata dall'altra Camera dell'articolo 2 e dell'articolo 4, relativi, rispettivamente, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare — esprimiamo piena condivisione. Piena condivisione, né potrebbe essere altrimenti, esprimiamo altresì per l'aumento, sempre introdotto dal Senato, dell'organico degli assistenti sociali presso l'amministrazione penitenziaria, per un numero di 684 unità, e degli operatori amministrativi presso la stessa amministrazione, per un numero di 140 unità.

Perplessi e non pienamente convinti restiamo viceversa rispetto alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 1. La Camera, nell'approvare il testo proposto dal relatore, era partita da una considerazione inoppugnabile: le carceri italiane sono piene di detenuti socialmente deboli, la popolazione carceraria è formata soprattutto da soggetti emarginati, condannati per fatti di microcriminalità. La possibilità di difesa di tali soggetti — lo ha ricordato anche stasera l'onorevole Saraceni — è pertanto fortemente attenuata ed incisivamente condizionata rispetto alla possibilità di chiedere, con l'assistenza di un legale, ciò che rientra nei loro diritti e, nello specifico, i benefici previsti dalla legge Gozzini in ordine alle misure alternative.

Di qui la proposta del relatore Saraceni per l'introduzione di una sorta di automatismo processuale per attivare la cognizione del giudice di sorveglianza. Il Senato ha eliminato siffatto automatismo, individuando, come rilevato dal relatore in sede di Commissione in sede referente, una soluzione intermedia, che realizza un passo in avanti rispetto all'attuale normativa, ma rappresenta — sono le sue espressioni — un regresso rispetto alla soluzione adottata in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il sistema articolato dal Senato, infatti, prevede la sospensione da parte del PM della esecuzione della pena e la consegna di tale provvedimento all'interessato, il quale dovrà poi, nel termine di trenta giorni, presentare istanza per la concessione delle misure alternative. Ciò — appare evidente — penalizza fortemente

i soggetti più deboli, quelli che non sono in grado di comprendere né i documenti che vengono loro consegnati né le possibilità giuridiche offerte dall'ordinamento.

Il Senato, a quanto pare, è fermo su tale scelta, di guisa che si pone la questione tutta politica se insistere nella nostra soluzione, restituendo il testo all'altra Camera ed ulteriormente differendo nel tempo l'approvazione della legge, ovvero accettare le modifiche e rendere immediatamente operative le norme sin qui definite. Crediamo che la scelta politica più opportuna sia quest'ultima e in tal senso il nostro gruppo svolgerà la sua azione parlamentare. Ritengo che la questione carceraria italiana ci imponga questo, lo imponga al Parlamento, alle singole forze politiche qui rappresentate, alla maggior forza politico-parlamentare di Governo. Peraltro, l'intervento in Assemblea del relatore e le sue considerazioni in ordine all'interpretazione dell'espressione « consegna al condannato » contrapposta all'istituto della notifica, attenua di molto le nostre iniziali perplessità, di guisa che ancora più convinto sarà comunque il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge ritorna alla Camera dopo che il Senato ha modificato, almeno in parte, il testo che era stato approvato, se non erro, il 1° ottobre 1996.

Occorre fare un discorso molto preciso e chiaro perché non c'è dubbio che questa proposta di legge ha suscitato sin dal primo momento delle grandi perplessità; persino la stampa ha ritenuto di farsi portavoce di un certo allarme sociale pubblicando le seguenti parole a caratteri cubitali, mi pare nel luglio del 1996: « Si aprono le porte del carcere a tutti i condannati ».

Occorre fare per un momento il punto della situazione partendo da quella che è la fonte principale delle norme di cui oggi

ci stiamo occupando. Intendo parlare della legge 26 luglio 1975, n. 354 che costituisce certamente la principale fonte in tema di misure alternative alla detenzione. Va subito osservato come questa legge del 1975 ha subito nel corso degli anni e fino ad oggi tutta una serie di modifiche. Nel 1977, quando imperversava il terrorismo, questa legge subì una prima modifica restrittiva. Successivamente, scomparso il terrorismo, fu approvata la cosiddetta legge Gozzini (la legge 10 ottobre 1986, n. 663), quella che ha inciso e modificato più profondamente la struttura dell'ordinamento penitenziario. Questa legge in realtà ha introdotto tutta una serie di modifiche alla precedente normativa ed è stata la prima ad introdurre l'istituto della detenzione domiciliare, che fino a quel momento non era ancora previsto.

Nel 1991 vi è stata ancora un'altra modifica in quanto l'imperversare della criminalità organizzata e della mafia spinse il legislatore a cercare di adottare misure che stabilissero delle condizioni particolari, una certa forma di sbarramento nei confronti dei responsabili di questi reati.

Non dimentichiamo che nell'ordinamento penitenziario le misure alternative al carcere sono abbastanza consistenti. Nell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (come modificato dalla legge Gozzini) si parla di affidamento in prova al servizio sociale. Nell'articolo 47-bis di affidamento in casi particolari; nell'articolo 47-ter di detenzione domiciliare e nell'articolo 50 della semilibertà.

C'è una cosa di cui non si è parlato fino a questo momento o di cui si è parlato poco (ad essa l'onorevole Saraceni poc'anzi ha fatto un breve cenno): la liberazione anticipata. Quest'ultima consente al condannato di godere di una riduzione di pena di 45 giorni ogni sei mesi e quindi in un anno di 90 giorni. Non si tratta di un beneficio di poco conto perché, soprattutto per chi è stato condannato a pene di una certa entità, uno sconto di pena di 90 giorni all'anno rappresenta un qualcosa di particolar-

mente importante. Peraltro nei giorni scorsi abbiamo approvato all'unanimità in Commissione in sede legislativa un provvedimento di legge volto a snellire la procedura, al fine di consentire il godimento di tale beneficio in tempi utili. Si è quindi stabilito che competente a decidere la liberazione anticipata non sia più il tribunale di sorveglianza, bensì il singolo magistrato di sorveglianza. È questo un fatto che dà speditezza alla procedura ed è quindi di enorme importanza.

Si è compiuto il tentativo di fare qualche passo in avanti passando da 45 giorni ogni semestre a 50 o 60, ma l'opposizione a tale riguardo è stata d'obbligo perché si doveva solo procedere ad uno snellimento della procedura. Non dimentichiamo che, allorché si parlò di liberazione anticipata, la misura non era di 45 giorni, ma di 20 giorni. Fu solo successivamente che si giunse al termine di 45 giorni.

Ebbene, bisogna fare molta attenzione nel concedere simili benefici, altrimenti, cari colleghi, tra l'affidamento al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione anticipata, la certezza della pena si trasforma in qualcosa di opinabile. Infatti, penso di poter affermare che nessuno in Italia sconta la pena nella misura che gli è stata inflitta dal giudice di merito, perché per una ragione o per un'altra si gode sempre di particolari benefici.

Per quanto attiene alla liberazione anticipata, la prassi che è invalsa induce il detenuto a sostenere che la stessa gli tocchi di diritto. Infatti, è stata fino ad oggi concessa con una tale disinvoltura da indurre colui che la richiede a reputare di avere diritto alla liberazione anticipata senza tener conto del fatto che la stessa può essere concessa solo quando ricorrono particolari condizioni.

La legge del 24 novembre 1981, la cosiddetta legge sulla depenalizzazione, all'articolo 53 parla di sostituzione delle pene detentive che non superino un determinato limite. È questo il quadro che

abbiamo di fronte ed esso riguarda coloro i quali sono stati condannati ad una certa pena.

Onorevoli colleghi, quando sento parlare contro la legge Gozzini, invito ad essere cauti, perché quello da porre in discussione è il modo in cui la stessa viene applicata. La pubblica opinione è allarmata per il fatto che si vedono delinquenti incalliti che, quando vengono messi in libertà, compiono il medesimo crimine per il quale erano stati incriminati. Ne è un esempio la recente vicenda di un uxoricida che, uscito dal carcere, ha massacrato la convivente. Non parliamo poi del famoso sequestro Soffiantini! Anche in questo caso, uno dei coinvolti nel sequestro, aveva da poco goduto di benefici particolari.

È necessario quindi che, nell'accordare i benefici, si proceda con cautela. L'opinione pubblica è spaventata quando noi proponiamo determinate norme. Bisogna quindi richiamare le persone deputate a concedere tali benefici a procedere con maggiore rigore e con maggiore rigore. Infatti, la legge fissa dei paletti e stabilisce delle condizioni, quali l'osservazione attenta della condotta del condannato, nonché la sussistenza di altre condizioni previste dalla legge.

Discutiamo oggi un disegno di legge che ha preso le mosse, onorevoli colleghi, quasi silenziosamente. Infatti, esso ha avuto un impatto morbido.

Il mio carissimo amico e collega Simeone, al quale dò atto di avere una profonda sensibilità, è partito proponendo una legge con la quale chiedeva la modifica del secondo comma dell'articolo 656. Esso stabiliva che il pubblico ministero doveva invitare a costituirsi in carcere coloro che dovevano scontare una pena non superiore a sei mesi, altrimenti sarebbe scattato un provvedimento più grave. La proposta di legge dell'onorevole Simeone elevava tale limite ad un anno, introducendo però in modo garbato e silenzioso una previsione del tutto nuova. La proposta di legge stabilisce infatti che se la pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, non è

superiore ad un anno e si tratta di condannati per contravvenzioni e delitti diversi da quelli indicati all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1985 (delitti di mafia ed altri gravi delitti), il pubblico ministero sospende l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmette tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza competente per l'eventuale applicazione al condannato di una delle misure alternative alla detenzione indicate agli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale), 47-*bis* (affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari) e 47-*ter* (detenzione domiciliare).

Una prospettiva del tutto nuova: c'era una sospensione automatica stabilita dal pubblico ministero nel momento in cui la condanna riguardava una pena non superiore ad un anno. L'illustre relatore è stato particolarmente attivo nell'occuparsi di questa delicatissima proposta di legge e anche la Commissione, mobilitata, sia pure nelle diverse posizioni assunte di volta in volta, nel tentativo di raggiungere il migliore risultato possibile, non si è fermata all'esame o all'approvazione del testo. Siamo partiti con una proposta targata Simeone e siamo arrivati ad un provvedimento che cammin facendo ha quasi perduto il suo connotato originario.

L'ispirazione del collega Simeone era quella di evitare che condannati sprovvisti o che non avessero avuto la possibilità per motivi particolari di avere un avvocato per essere illuminati potessero incappare in una situazione di privazione della libertà personale senza aver prima esperito la fase di possibilità di affidamento al servizio sociale o di detenzione domiciliare prevista dall'ordinamento penitenziario. Tra i motivi che giustificavano questa proposta di legge, ripetuti nella motivazione delle modifiche apportate, c'era il sovraffollamento delle carceri e la difesa dei più deboli, argomentazione quest'ultima particolarmente suggestiva.

Il sovraffollamento delle carceri, onorevoli colleghi, non può costituire mai una giustificazione per adottare determinate

misure, altrimenti basterebbe aprire le porte delle carceri ed evidentemente queste non sarebbero più sovraffollate.

In occasione del precedente dibattito alla Camera il sottosegretario per l'interno, onorevole Sinisi, mi sembra che abbia al riguardo fatto un'affermazione con la quale intendeva respingere le motivazioni poste alla base delle modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale perché il problema del sovraffollamento nelle carceri si risolve costruendo nuove strutture penitenziarie. Faccio riferimento a strutture dotate delle attrezzature più moderne e non a quelle di oggi che rappresentano l'annientamento della persona umana. Quando in una piccola cella si ammassano due o tre detenuti che non hanno neppure lo spazio vitale per muoversi, si crea una situazione di grandissima inciviltà. Ecco il motivo per cui il sottosegretario Sinisi affermava la necessità di ricorrere a nuove strutture carcerarie igienicamente valide e in grado di assicurare il rispetto della persona umana. Non dobbiamo mai dimenticare che, pur se condannati, verso i detenuti dobbiamo mantenere un certo comportamento, se è vero che la pena, oltre al carattere afflittivo, deve avere, come prescrive la Costituzione, un carattere rieducativo.

La Camera ha approvato un testo che il Senato ha, a sua volta, modificato avente un contenuto di grande significato. Ecco il motivo per cui questo provvedimento suscita ancora perplessità. Per esempio il quinto comma dell'articolo 1, modificato dal Senato, così recita: « Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni (...) », mentre in origine la proposta di legge Simeone prevedeva un anno. Ecco già un dato di differenziazione fra i testi approvati dalla Camera e dal Senato.

Come è stato già più volte affermato, l'altro ramo del Parlamento ha cercato di evitare l'automatismo del meccanismo previsto dalla Camera, e cioè non la sospensione *ex officio* ma una procedura diversa: l'avviso al condannato che entro trenta giorni è possibile presentare

un'istanza al tribunale di sorveglianza per poter essere ammesso o meno al godimento di determinati benefici.

Non ho alcuna difficoltà ad affermare che, se questo provvedimento può servire a mettere tutti i cittadini condannati sullo stesso piano per aspirare al godimento di determinati benefici o, per lo meno, per iniziare le procedure necessarie, esso ha un carattere positivo; l'elevazione della pena, però, non mi sembra assolutamente giustificabile.

Oltre alla modifica apportata all'articolo 2 (« L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire giudizio di cui al comma 2 »), vi è un'altra modifica sostanziale riguardante la detenzione domiciliare.

L'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, prevedeva la detenzione domiciliare per alcuni soggetti. Il Senato ha apportato alcune modifiche, stabilendo un ampliamento della previsione normativa nel senso che, in primo luogo, è stato elevato il limite di pena. Tale articolo, così recita: « La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena, nonché la pena dell'arresto (...) ». Prima si parlava di tre anni; mentre nella legge al nostro esame si prevede una pena della reclusione non superiore ai quattro anni. Non so quale logica vi sia in questo aumento del limite della pena. Quest'ultimo è un elemento che suscita una certa perplessità, ove si tenga presente che in partenza la detenzione domiciliare era prevista per pene non superiori ai due anni; poi dai due anni si è passati a tre ed ora a quattro anni!

La lettera a) del comma 1, dell'articolo 4, modificato dal Senato, così recita: « La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico

di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente; ». Prima si parlava invece di prole di età inferiore ai cinque anni; successivamente, il Senato ha portato tale limite a dieci anni. Spiegate mi perché? Si è detto che è stata introdotta tale modifica nell'interesse dei minori. Il caso di un bambino di due, tre o quattro anni suscita certamente una particolare attenzione perché, essendo così piccolo, non può non avere bisogno della madre. Mi chiedo però perché ci si sia spinti fino alla previsione di dieci anni di età? Questo non ci è stato detto o per lo meno non è stato chiarito.

Non sono state chiarite né la questione della reclusione non superiore ai quattro anni — « anche se costituente parte residua di maggior pena » — né quella dell'aumento di pena ad anni cinque.

Nella successiva lettera b) si parla del « padre esercente la potestà ». Mi pare che in questo caso sia stato recepito l'orientamento della Corte costituzionale che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di questa norma...

ROBERTO MANZIONE. Senza spiegare perché no!

GIOVANNI MARINO. ... nella parte in cui non era contemplato che anche il padre... Ma anche per il padre è previsto questo limite dei dieci anni per la prole. Onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, mi pare che questo sia un elemento che suscita una qualche perplessità e che rappresenta uno degli elementi « chiaro scuro » della legge in esame.

La novità assoluta introdotta dal Senato è rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 4. Caro e fraterno amico onorevole Simeone, ma a queste cose tu non avevi pensato? Vedi come la tua proposta è stata una spinta che ha poi fatto volare così in alto la Commissione e la Camera (*Commenti del deputato Manzione*). Onorevoli colleghi, il comma 1-bis dell'articolo 4 — lo ripeto — rappresenta veramente un fatto nuovo, poiché in esso si prevede che « La detenzione domiciliare

può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando (...)». Tutto ciò, evidentemente, viene previsto indipendentemente dalle condizioni di donna incinta, di padre o di ultrasessantenne e via dicendo. Tutte queste condizioni non valgono più quando si tratta di pena non superiore a due anni «anche se costituente parte residua di maggior pena» è possibile concedere, ricorrendo certe condizioni, la detenzione domiciliare.

Onorevoli colleghi, ritenete in tutta sincerità che queste norme possano davvero lasciarci tranquilli nel momento si cerca di evitare i contatti tra la criminalità e l'esterno? Non vi rendete conto che così facendo noi non bloccheremo questi contatti? Quando parliamo di pena residua per questi due anni, tranne che per le esclusioni di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, non dobbiamo dimenticare che vi è un rischio e un grosso pericolo per la sicurezza delle persone oneste.

LUIGI SARACENI, *Relatore*. Ma non è obbligatorio!

ROBERTO MANZIONE. È discrezionale; va valutato!

GIOVANNI MARINO. Onorevoli colleghi, sono questi gli elementi più appariscenti della proposta di legge che destano, a mio avviso, molta perplessità. La detenzione domiciliare, così come prevista, mi pare che non possa lasciare del tutto tranquilli.

C'è qualche norma nel provvedimento che può anche essere approvata. Per fare un passo indietro vi è l'opportunità di mettere tutti sullo stesso piano, con l'avviso del pubblico ministero — condivido questo aspetto, non condivido invece il limite di pena —, opportunità che può anche dare risultati positivi. Tuttavia, elevando i limiti edittali, parlando anche di residui di pena, non credo che l'opinione

pubblica possa stare tranquilla e non solo per i casi eclatanti che si sono verificati in quest'ultimo periodo. Peraltro noi veniamo a conoscenza solo dei fatti più eclatanti, di tanti altri di minore portata, che non suscitano l'interesse della grande stampa o della televisione, non veniamo a conoscenza. Vorrei che l'onorevole sottosegretario ci dicesse se statisticamente è stato stabilito quanti di coloro i quali hanno usufruito di benefici hanno poi fatto qualcosa in contrasto con quel ravvedimento che è alla base della concessione di determinati benefici. Sarebbe interessante saperlo, onorevoli colleghi, perché è certamente vero che bisogna evitare che il carcere si trasformi in un inferno, ed è vero che bisogna migliorare il sistema carcerario — poco fa l'ho detto — però non ci possono essere preoccupazioni a senso unico. Accanto al cittadino colpevole, infatti, c'è il cittadino incolpevole; a fronte di un imputato possiamo ancora parlare di presunzione di innocenza, perché l'imputato può essere assolto, ma quando parliamo di un condannato con sentenza definitiva, questi non può più godere della presunzione di innocenza perché appunto c'è una condanna. La condanna può anche essere sbagliata, però dobbiamo pur dire che quando c'è una condanna, dopo tre gradi di giudizio, errori non ce ne dovrebbero essere (uso sempre il condizionale per misura di elementare cautela).

Preoccupiamoci allora che il condannato sia eventualmente ristretto in carcere con un trattamento rispettoso dei principi umanitari, anche per facilitare il reinserimento, ma che venga reinserito nella società soltanto quando veramente si ha la certezza, per quanto possibile, che costui si è ravveduto. Molte esperienze anche di carattere professionale hanno fatto registrare casi certamente non esemplari. Dobbiamo pur dire che questa normativa ha profondamente innovato, onorevoli colleghi, la struttura stessa di questi istituti. Si è detto che si è trattato soltanto di un meccanismo procedurale perché poi tutto è rimasto sostanzialmente lo stesso. Non è così, dobbiamo dirlo. Per esempio l'istituto

della detenzione domiciliare è stato in gran parte trasformato anche con nuove previsioni, come quella di cui all'articolo 1-bis; dobbiamo allora dire con molta sincerità che è stata introdotta una modifica che, specie in questo particolare momento, non era proprio opportuna. Ritengo che gli obiettivi che uno Stato di diritto deve prefiggersi debbano essere molto chiari. La certezza del diritto deve comportare la certezza della pena, altrimenti rischieremo di vedere la pena inflitta dal giudice di merito riconsiderata poi in un certo modo per arrivare ad altri risultati.

Uno Stato di diritto, onorevoli colleghi, deve garantire innanzi tutto la sicurezza del cittadino, deve proteggere in primo luogo gli incolpevoli e gli innocenti, coloro che vivono e vogliono operare nella legalità; deve proteggere anche coloro i quali, avendo qualche peccatuccio sulla coscienza, debbono certo essere trattati umanamente; non possiamo però capovolgere completamente questi due compiti. Ritengo infatti che esigenza fondamentale di uno Stato di diritto, uno Stato con la esse maiuscola, debba essere innanzi tutto quella di garantire la sicurezza dei cittadini e della collettività. Altrimenti, ci troveremo dinanzi a situazioni stransissime, per cui il reo è più protetto di colui che reo non è ed io non credo che si voglia arrivare a queste conclusioni.

Ho voluto illustrare quelli che secondo me sono gli aspetti più inquietanti di questa legge. Ci troviamo di fronte ad una situazione che comporta per noi parlamentari una grande responsabilità. I deputati di alleanza nazionale in questa occasione sono stati lasciati liberi di votare secondo coscienza, perché questi sono problemi, valori e situazioni che ognuno deve valutare veramente con la propria coscienza, senza alcuna speculazione politica da parte di chicchessia. Noi come alleanza nazionale vogliamo perseguire soprattutto l'obiettivo fondamentale della sicurezza del cittadino e della legalità sia per coloro i quali lavorano e vogliono vivere onestamente, sia anche per coloro i quali debbono pur capire che,

avendo violato la legge debbono fare nei confronti della società quella espiazione attraverso la quale si può arrivare anche al recupero. Ciò però senza per nulla capovolgere queste esigenze fondamentali.

Quello della tutela dei cittadini mi pare sia l'obiettivo fondamentale e principale ed è la sicurezza della collettività che vogliamo venga garantita nella maniera più assoluta, così come riteniamo sia desiderio della stragrande maggioranza degli italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, anche questa proposta di legge è in terza lettura. Peraltro, la modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale non è cosa semplice per le implicazioni che comporterà ed i colleghi che mi hanno preceduto hanno espresso considerazioni condivisibili nel merito e nella sostanza.

Si tratta tra l'altro di uno dei pochi provvedimenti di iniziativa parlamentare che ci è dato dibattere, superando le barriere imposteci dalla decretazione d'urgenza governativa, dalla necessità ed urgenza di altri disegni di legge, che sotto mentite spoglie spesso eludono la normativa della nota sentenza n. 360 della Corte costituzionale e, soprattutto, da provvedimenti che, attuando deleghe o leggi-delega, ingolfano i nostri lavori, spesso sovrapponendosi ed accavallandosi negli argomenti e nelle interconnessioni tra di loro e generando una specie di mostro legislativo, da cui talvolta risulta difficile districarsi. Ciò per noi in queste aule, specialmente per me che non ho una solida preparazione giuridica; figuriamoci per il comune cittadino che a queste leggi deve soggiacere, con mutamenti improvvisi, quasi sempre con implicazioni finanziarie (in questo caso non si tratta solo di quelle), che cambiano le regole del gioco; leggi che comunque il cittadino deve subire.

Eppure il disegno di legge, presentato alle Camere il 9 maggio 1996 e licenziato

da questo ramo del Parlamento nell'ottobre, aveva tutti i presupposti per essere approvato rapidamente, proprio in ragione della sua struttura: evitava di girare troppo intorno all'ostacolo e di complicare le cose semplici.

Lo ha già detto l'onorevole Marino, noi ci siamo già espressi in questo senso in Commissione e manteniamo la nostra posizione: il provvedimento nel testo originario andava incontro ad esigenze ben note ai cittadini, che vivono il problema delle carceri soprattutto come questione legata al loro territorio, e agli operatori del settore, che invece vivono il problema sulla loro pelle.

Il collega presentatore — cito le parole usate nella relazione introduttiva — diceva: «Tra le molteplici disfunzioni che caratterizzano le gravi condizioni in cui versa il sistema penitenziario va senz'altro segnalato il fenomeno del sovraffollamento»: e già il collega Marino ha espresso le sue perplessità sul metodo per creare spazi nelle carceri con altre finalità. Diceva ancora il collega Simeone: «È quindi indispensabile un intervento legislativo, finalizzato ad agevolare un decremento del numero dei detenuti e limitare il ricorso ai provvedimenti limitativi della libertà personale». Queste cose sono già state dette.

L'impianto della proposta di legge dell'onorevole Simeone era estremamente semplice e chiari erano i presupposti e l'articolato (peraltro si trattava di una sola norma e di mezza pagina). Ad un problema vero si forniva, dunque, una risposta mirata, giusta, magari non condivisibile al cento per cento, ma che poteva rappresentare la base dalla quale partire per andare avanti. Ci si sono messi di mezzo, però, l'approfondimento parlamentare, la mediazione, il perfezionismo, le esigenze particolari di chissà chi: un inquinamento da parte del potere e di chi il potere lo gestisce. Così, già in prima lettura alla Camera gli articoli erano diventati otto e mezzo, ed altrettante le pagine, un anno erano diventati tre e poi quattro (per i reati connessi alle tossicodipendenze). Si prevedevano poi quattro

anni di sconti per tutti a certe condizioni, anche se parte residua di maggior pena.

Ho già detto che in occasione del primo passaggio abbiamo espresso la nostra posizione fortemente critica su questo modo di agire e di complicare le cose, ma anche sul merito dell'articolato, così come si stava espandendo.

Durante l'esame al Senato il provvedimento ha subito ulteriori profonde modificazioni che per pochi versi hanno migliorato il testo ma che per altri lo hanno, a nostro avviso, maledettamente peggiorato, comunque complicato.

Anche al Senato abbiamo rilevato la nostra profonda perplessità in ordine alla scelta di lasciare liberi condannati per reati di rilevante gravità, con il risultato di indebolire il concetto di pena e la certezza stessa del diritto.

Prima di richiamare i motivi di contrarietà della lega nord per l'indipendenza della Padania, vorrei chiarire alcuni principi anomali che questo Governo e questa maggioranza hanno inserito nel *modus agendi* delle nostre istituzioni, che in linea generale valgono per questo provvedimento ma anche per tutti gli altri del settore (i precedenti e quelli che interverranno a breve).

Di giustizia se ne stanno occupando un po' tutti, troppi a nostro avviso: dalla bicamerale, nella ricerca di accordi superiori al limite del compromesso, con esigenze particolari o personali dell'opposizione e del Polo, alle organizzazioni che qualcuno chiama sindacali dei magistrati e degli avvocati — ciascuno deve pur guardare a casa propria — a potenti procuratori e ad alte cariche istituzionali dello Stato fino ai *media*.

Questi ultimi intervengono con fortissimo e pilotato potere propositivo e di indirizzo.

Noi deputati e senatori possiamo dire che ci occupiamo del contingente, ma non dell'ordinaria amministrazione (come cercherò di dimostrare) con un lavoro di coordinamento della legislazione ordinaria che rischia di diventare inutile e vana,

visto che le regole del gioco cambiano in continuazione (nella prospettiva e nei numeri).

Possiamo però notare come la massa di deleghe che si sono accumulate nel settore della giustizia sui tavoli del Governo e negli uffici legislativi dei ministeri e le inadempienze nel rispetto dei tempi previsti per l'emanazione dei disposti e degli articolati abbiano imposto un'improvvisa accelerazione al Governo ed alla maggioranza nel rilanciare, se non altro per non perdere la faccia di fronte alla gente e per dimostrare che gli ambiziosi (noi li definiamo arrischiati) piani sono perseguiti e perseguibili per il bene del cittadino, per il suo benessere, per un nuovo corso della giustizia nel paese, per porre rimedio ad un dissesto di settore che (oltre ad essere endemico) pare aver raggiunto il limite della sopportabilità proprio in questo paese-Stato che è sempre andato fiero di essere patria del diritto. Ma di questa patria e di questo diritto nelle esemplificazioni pratiche (questo provvedimento ne è una chiara dimostrazione) è rimasto ben poco di cui vantarsi.

Ma forse la chiave di lettura di quanto sta avvenendo è un'altra, più subdola nella sostanza, più ingegnosamente fine e machiavellica nelle metodologie adottate e nei fini che potrei chiamare perversi: mantenere il potere e gestirlo in spregio alle effettive esigenze degli utenti del servizio, cioè dei cittadini.

Il paese e la società stanno cambiando con una velocità e con ritmi che sono insostenibili per le fatiscenti strutture amministrativo-burocratiche dello Stato padrone. La giustizia non fa eccezione, anzi: se assimiliamo queste strutture statuali ad un *iceberg*, la giustizia ne potrebbe raffigurare la punta emersa, per quanto è evidente. È un primato negativo ben tenuto, a mio avviso, anche se non mancano competitivi concorrenti in rimonta, come la sanità ed i trasporti.

Tutti quelli che ho citato parlano di massimi sistemi, promettendo di bozza in bozza e di idea in idea panacee e mirabolanti assetti futuri risolutivi dei guai mortali in cui giace la giustizia. Così

facendo, però, si crea una cortina fumogena, che consente a questo Governo ed a questa maggioranza di normalizzare il settore con leggi ordinarie, secondo un piano di occupazione delle stanze dei bottoni e delle attività connesse, che non produrrà niente di positivo nel senso ipotizzato per i cittadini e per il loro vivere civile e che asservirà agli interessi di questa sinistra cattolico-comunista l'apparato della giustizia, bloccandolo nella sua condizione di inefficienza al limite del collasso, se non collassato, come vuole questo regime, senza certezza della pena e del diritto.

In merito alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, vogliamo sottolineare in particolare alcuni punti, che sono già stati esaurientemente citati — con alta capacità — dai colleghi che mi hanno preceduto.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede un meccanismo di sospensione dell'esecuzione della pena di portata sostanzialmente generale (« il pubblico ministero ne sospende l'esecuzione ») attivabile solo su specifica istanza di parte volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative in luogo dell'attivazione d'ufficio (che era stata prevista alla Camera in prima lettura). Questa attivazione su istanza, secondo la maggioranza del Senato, mirava ad ottenere un effetto deflattivo sull'attività del tribunale di sorveglianza. Tale nuova impostazione è a nostro avviso negativa: noi, comunque, manterremo una posizione neutra su questo aspetto, che a nostro parere, ripeto, costituisce un arretramento rispetto al testo iniziale, il quale consentiva, per l'automatismo della relativa decisione, di evitare la drammatica esperienza carceraria a chi si trova nelle condizioni di fruire di forme alternative. La situazione è peraltro complessa.

Critichiamo pure la possibilità di sospensione dell'esecuzione e di richiesta dell'applicazione di una misura alternativa anche in caso di pene detentive non superiori ai quattro anni, nelle ipotesi

previste dalla legge del 1990 in materia di uso di stupefacenti. Perché questa disparità? Non lo si capisce.

La sospensione, poi, dell'esecuzione in relazione ad una certa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato presenta una nuova istanza, restando la possibilità di presentare la domanda dopo la sua reiezione: questa volta, però, avverrà nello stato di detenzione, così ho interpretato le modifiche introdotte dal Senato, che suscitano qualche perplessità. In relazione al comma 9 è stata operata una scelta senz'altro discutibile, quella citata più volte relativa ai plurirecidivi. Le motivazioni addotte dalla maggioranza sono collegate soprattutto alla considerazione che la previsione sarebbe stata troppo penalizzante, nelle situazioni in cui alla pluralità di condanne non si accompagna una elevata pericolosità, ma piuttosto uno stato di malessere o di abbandono, che proprio dalla misura alternativa potrebbe ricevere beneficio o cura. Anche qui, mettiamo un bel punto interrogativo.

È ancora attuale la critica di fondo del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania nei confronti del provvedimento relativamente alla scelta del limite di pena detentiva, fissato in tre anni. Se analizziamo il codice penale, possiamo vedere come molti reati siano puniti con pene comprese tra i tre e i dieci anni di detenzione, per i quali, vista la possibilità di patteggiamenti, di giudizi abbreviati, di attenuanti generiche — che peraltro non vengono mai negate a nessuno —, la condanna risulterà spesso nei limiti di tre anni. Ne deriverebbe, quindi, che alla fine pochissimi condannati sconterebbero la pena in carcere. Non dimentichiamo che la pena dei tre anni è grave e che può essere inflitta anche ad uno stupratore.

Non è stata accolta la nostra proposta di introdurre nel comma 5 dell'articolo 1 l'inciso «e non vi è pericolo di fuga, né fondato pericolo che il condannato commetta altri reati nell'intervallo», che attribuiva al pubblico ministero la possibilità di non sospendere l'esecuzione della pena. Tale previsione era invece contenuta

nel testo licenziato dalla Camera. La decisione assunta dal Senato non è a nostro avviso condivisibile: rispetto alla normativa vigente, il testo in discussione estende, in concreto, la sospensione dell'esecuzione della pena anche ad ipotesi di non trascurabile gravità, laddove la pena detentiva di tre anni potrebbe essere parte residua di una maggiore pena. Questo mi sembra particolarmente grave.

Anche l'articolo 2 è completamente cambiato e vi saranno notevoli guai senza l'osservazione in istituto, senza la certificazione delle condizioni particolari per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, o agli arresti domiciliari. L'articolo 4 ha subito sostanziali modifiche, che ancora una volta suscitano la nostra opposizione e determinano il nostro dissenso sul provvedimento: è stato infatti stato ampliato l'ambito di concedibilità della detenzione domiciliare ad alcune categorie speciali (al riguardo è già stato esauriente il collega Marino). Esprimiamo inoltre netta contrarietà all'innalzamento dell'età della prole da cinque a dieci anni da accudire e all'estensione al padre della possibilità di prestare assistenza ai minori, in quanto risulterà sempre difficile dimostrare che non esiste l'impossibilità di accudire della madre.

La detenzione domiciliare, con questo nuovo articolo 4, può essere concessa anche indipendentemente dalle condizioni del comma 1, quindi indipendentemente dalla pena di quattro anni, nel caso di pena detentiva non superiore a due anni, o in caso di pena maggiore se il residuo da scontare non è superiore a tale limite: quest'ultima ipotesi non era prevista nel testo della Camera e sicuramente peggiora il testo del provvedimento.

Trascuriamo le tossicodipendenze, il sistema di consegna dei documenti di questi signori; mi avvio a concludere osservando che le innovazioni introdotte sembrano dettate — questo è stato notato in Senato — sia dalla volontà di introdurre un diritto penale minimo, sia come momento necessario per procedere alla carcerazione ridotta all'interno di questa penalità residua. Sono concetti su cui

meditare ma la giustificazione non è convincente: infatti, per quanto percepito delle intenzioni del Governo e della maggioranza, è conseguente che la modifica più rischiosa è proprio quella contenuta nel comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, cioè la pena detentiva, anche se, quando è costituente parte residua di maggior pena, non è superiore a tre anni.

Pertanto, a voler proprio convincere il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania a tramutare il voto contrario in voto positivo, sarebbe necessario che in una nuova riscrittura del testo venisse previsto che la pena detentiva non sia superiore ad un anno (così come era nell'originaria proposta di legge dell'onorevole Simeone), perché una pena detentiva fino a tre anni consente di ricomprendere tutti i furti, tenuto conto del regime di prevalenza o di equivalenza delle aggravanti sulle attenuanti, larga parte delle rapine, molti fatti relativi al commercio di sostanze stupefacenti, l'abuso d'ufficio, i casi di falso, molti episodi di corruzione.

Faccio un piccolo inciso: secondo una valutazione del Ministero di grazia e giustizia, sarebbero 17 mila i detenuti per condanne inferiori ai tre anni; il monitoraggio, però, deve essere non solo quantitativo, ma anche qualitativo, soprattutto relativamente ai casi di recidiva.

Un secondo punto dal quale non possiamo transigere è l'esigenza di eliminare le parole «anche se costituente parte residua di maggior pena», perché tale previsione consente di applicare lo stesso trattamento anche a chi, per esempio, è stato condannato a cinque anni ed ha un residuo di tre anni ancora da scontare. Mi sembra profondamente iniquo per i cittadini onesti.

Un terzo punto che poniamo come pregiudiziale è porre come vincolante, effettiva ed effettuata la condizione dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, nonché il pagamento delle spese di giustizia e dell'eventuale custodia in carcere. Questo è un punto di sacrosanta giustizia: tutti questi provvedi-

menti di beneficio, di sconto di pena, non devono sorvolare sulla risoluzione del fatto civilistico, altrimenti ricadiamo in un'illegalità addirittura provocata dal disposto di legge, in quanto rubare sarà sempre più facile e più conveniente che lavorare onestamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario Corleone, stanchi onorevoli colleghi, devo dire la verità: a volte la discussione fatta in queste condizioni è quasi uno stanco rituale, che deve essere consumato perché scelte ampolluose di forma in qualche modo lo impongono; in questo caso, invece, no. Io ho ascoltato con grande attenzione il relatore, che sa di godere della mia stima profonda, al di là dei convincimenti politici, che magari in alcuni casi ci portano molto lontano. Ho ascoltato con grande attenzione pure l'onorevole Marino, proteso nel suo intervento nel cercare di trovare una spiegazione a quello che era stato il primo anelito, la scintilla che aveva poi determinato questa scelta, che dopo due anni purtroppo cerchiamo di varare in via definitiva (non del tutto, perché sappiamo che comunque, se dovesse essere approvato questo testo, dovrebbe tornare ancora al Senato, ma soltanto per problematiche tecniche che attengono alla copertura e alla modifica di qualche data).

Dicevo che ho ascoltato con grande attenzione l'onorevole Marino, che cercava in qualche modo di giustificare questo risultato finale rispetto all'*input* iniziale, secondo un percorso che egli avrebbe voluto limitato all'originaria proposta di legge del collega Simeone. Ma, collega Marino, esiste la dinamica parlamentare che è fatta del contributo di tutti quelli che ritengono di potersi esprimere, perché rappresentano comunque degli strati della società civile, una storia, delle esperienze, capacità. E quindi alla fine il provvedimento è sempre, al di là di alcune forzature che pure abbiamo dovuto regi-